Zeitschrift: Rivista Militare Svizzera di lingua italiana : RMSI
Herausgeber: Associazione Rivista Militare Svizzera di lingua italiana
Band: 90 (2018)
Heft: 6

Artikel: 180 anni di giustizia militare
Autor: Annovazzi, Mattia
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-846908

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

180 anni di giustizia militare

Sotto la direzione del uditore in capo, br Stefan Flachsmann, si è svolto l'11 settembre 2018 presso l'aula magna dell'Università di Zurigo una giornata di festeggiamenti e di studio per questo importante traguardo raggiunto. Un'istituzione, quella della giustizia militare, nata ancora prima della formazione della Svizzera moderna.

colonnello Mattia Annovazzi

Dopo i saluti portati dalla prof. Brigitte Tag, Decana dalla facoltà di diritto dell'Università di Zurigo e i messaggi del Consigliere federale Guy Parmelin (videoregistrato)e del Consigliere di Stato Mario Fehr, direttore della direzione per la sicurezza del Canton Zurigo, nella sua introduzione l'uditore in capo ha sottolineato gli obbiettivi della giornata di studio, che sono stati di permettere ai partecipanti – limitati a un numero di circa 200 a causa di motivi logistici – un confronto scientifico, attuale e storico-retrospettivo, con la giustizia militare e il diritto penale militare, grazie a relatori provenienti da svariati ambiti, da quello scientifico e universitario a quello istituzionale, giudiziario e politico.

I presenti hanno potuto ascoltare le interessanti relazioni

- del prof. Damiano Canapa, sulla *storia istituzionale della giustizia militare in Svizzera, dalla legge del 20 settembre 1837 all'USEs*;
- del prof. Marcel Alexander Niggli, sul tema *razzismo e servizio militare*;
- del prof. Edgar Philippin, sul tema *dall'obiezione di coscienza al disinteresse individualista per il servizio militare, evoluzione del quadro giuridico e ruolo della giustizia militare*;
- del procuratore generale del Canton Berna Michel-André Fels e del procuratore generale del Canton Zurigo Beat Oppliger, in merito alla *giustizia militare dal punto di vista delle autorità di perseguimento penali non militari*;
- del prof. Stefan Maeder, su *aspetti scelti in comparazione tra Procedura penale militare e Codice di procedura penale svizzero*;
- del prof. Laurent Moreillon, in merito a *questioni scelte sull'applicabilità del Codice di procedura penale svizzero quale diritto procedurale a titolo suppletivo della procedura penale militare*;
- del col David Antonyshyn, JAG aggiunto della giustizia militare delle forze armate canadesi, sulla *giustizia militare canadese dal 1918 al 2018*;
- del prof. Daniel Jositsch, che ha proposto una valutazione della *Feindlage* tra *politica e giustizia militare*.

In particolare, è emerso come il *Codice di procedura penale militare* (PPM, entrato in vigore il 1° gennaio 1980) sia stato introdotto per sostituire quello del 1889, con un intento di modernizzazione, di attuazione della CEDU e di garanzia dello Stato di diritto. Il *Codice di diritto processuale penale svizzero* (CPP, entrato in vigore il 1° gennaio 2011), invece, è stato introdotto con l'intento di sostituire le 27 procedure penali sino ad allora esistenti in Svizzera, di unificarle, di tener conto della mobilità della criminalità, il tutto piuttosto nel segno dell'efficienza e dell'accelerazione.

È ben emersa la differenza tra i *due modelli di perseguimento penale*. La PPM, basata sul modello del giudice istruttore I (giudice istruttore indipendente, uditore [procuratore pubblico] concepito come parte); e il CPP, basato sul modello pubblico ministero II (nessun giudice istruttore, procuratore pubblico conduce le indagini, rinvia a giudizio e difende l'accusa), quest'ultimo chiaramente sotteso a una logica di efficienza del ruolo di procuratore pubblico, con i necessari contrappesi, ovvero un aumento dei diritti della difesa e l'istituzione del giudice dei provvedimenti coercitivi. Scartati, quindi, sia il modello giudice istruttore II (il giudice istruttore sottostà a direttive del procuratore pubblico) e il modello pubblico ministero I (prima fase della procedura preliminare affidata al procuratore pubblico, seconda fase affidata a un giudice istruttore indipendente).

Festeggiamenti per i

100 anni

del

Dono nazionale svizzero

Centro sportivo di Tenero
Venerdì, 24 maggio 2019
dalle 15.30 alle 21.30

Il modello giudice istruttore I offre un rapporto bilanciato tra economia procedurale e principio dei "quattro occhi". Realizza una certa divisione delle funzioni, in cui la responsabilità dell'accusa viene affidata a un'altra persona o autorità. Il giudice istruttore indipendente fa l'inchiesta (raccogliendo elementi a carico e a discarico con la medesima cura, art. 52 cpv. 3 PPM, v. anche l'art. 6 cpv. 2 CPP), l'uditore e le parti completano, rispettivamente presentano i rimedi giuridici; il giudice istruttore non può decidere sull'esito della procedura, detto ruolo spettando all'uditore.
La scelta del modello di perseguimento non deve tuttavia essere elevata a "dogma" e la portata di questa decisione non va sopravvalutata, giacché in definitiva tutti i modelli di perseguimento penale previsti in Svizzera sino al 2011 sarebbero potuti servire da fondamento per una procedura penale sufficientemente efficace e rispettosa dei principi dello Stato di diritto. Molto dipende anche dal modo in cui i singoli modelli sono concretamente applicati, da come le autorità di perseguimento penale interpretano il loro compito e dalle risorse di cui esse dispongono (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, in FF 2005 1012).

È poi stato evidenziato come nell'applicabilità quotidiana del CPP, più del 95% dei reati riguardino decreti di accusa e più del 90% dei procedimenti non abbandonati terminino con un decreto d'accusa, spesso senza interrogatorio. La procedura del decreto d'accusa è molto efficiente, è suscettibile di un margine di errore più elevato rispetto a un'inchiesta completa. Il procuratore pubblico assume in questo caso una funzione giudicante. Si constata, quindi, un'elevata concentrazione di potere nelle mani del Ministero pubblico che conduce l'inchiesta, decreta il non luogo a procedere, rispettivamente l'abbandono, emette il decreto d'accusa, rispettivamente rinvia a giudizio e difende l'accusa davanti al Tribunale. Questa situazione, confermata dalla pratica, solleva legittime preoccupazioni sotto il profilo dello Stato di diritto.
Per quanto riguarda la PPM, circa l'82% dei procedimenti non abbandonati sfocia in un decreto. Nella pratica viene sempre svolta un'inchiesta da parte del giudice istruttore, che non subisce influenze nella conduzione della stessa. Rispetto a un procuratore pubblico (art. 352 CPP; multe, pene pecuniarie fino a un massimo di 180 aliquote giornaliere, pena detentiva non superiore a 6 mesi) l'uditore ha una competenza sanzionatoria mediante decreto molto minore (art. 119 PPM; pena detentiva di 30 giorni al massimo, una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere al massimo, una multa di 5000 franchi al massimo) ed è sottoposto a un onere motivazionale maggiore rispetto a quanto imposto dal CPP, e in caso di opposizione dell'interessato l'uditore non ha una "seconda possibilità" (cfr. art. 355 CPP in cui il procuratore pubblico può assumere altre prove e decidere nuovamente). Se si considerano le infrazioni giudicate nel 2017 dalla giustizia militare va rilevato che riguardano prevalentemente questioni di criminalità bagatellare. Ora, che queste questioni, comunque importanti per la gente comune, vengano affrontate con la medesima serietà e sanzionate in modo adeguato da parte dei Ministeri pubblici cantonali è tutt'altro che scontato.
In sintesi, *a un CPP più efficiente della PPM, si contrappone una PPM più ossequiosa dello Stato di diritto, riguardo alla separazione dei poteri e all'importanza dell'intervento del giudice di merito*.

Per quanto riguarda le *norme coercitive*, il CPP presenta un grado di dettaglio più elevato (ad eccezione delle misure di sorveglianza segrete); mancano definizioni legali e principi generali, e talune misure non sono espressamente previste (ad esempio, l'osservazione di persone o cose, la sorveglianza delle relazioni bancarie, i campioni grafologici e vocali, i profili DNA). Sotto quest'ultimo aspetto è chiaramente auspicabile un allineamento da parte del legislatore, una differenziazione non poggiando su motivazioni oggettive e dovendosi qualificare come lacuna, sotto il profilo formale della legge.
Una problematica simile riguarda *l'utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente* (art. 140 seg. CPP), regolata solo in modo puntuale nella PPM (art. 52 cpv. 5). Si pone dunque la questione di sapere se sia applcabile l'art. 141 CPP per analogia o se occorra basarsi sulla prassi del Tribunale federale anteriore al 2011.

Un alto punto di questione attiene al *principio dell'immediatezza* nel dibattimento davanti al tribunale. Detto altrimenti, il CPP prevede l'applicazione del principio di immediatezza limitata che trova origine in un ragionamento di efficienza, onde evitare ridondanze che deriverebbero da un'assunzione delle stesse prove davanti al tribunale già assunte regolarmente in precedenza. In tal modo, il tribunale si trova ridotto a un'istanza di verifica dei risultati acquisiti nella procedura preliminare, perdendo così di importanza, influenzato da un *effetto di perseveranza* dettato dalla conoscenza degli atti, rinforzato dalle caratteristiche del modello pubblico ministero II, ciò che pone la questione della necessaria indipendenza e apertura mentale del tribunale giudicante. Sotto questo punto, il legislatore non ha seguito gli auspici del Consiglio federale e della commissione di esperti, che prevedeva una maggiore immediatezza davanti al tribunale, quale contrappeso all'aumentata concentrazione di poteri in seno al Ministero pubblico.
Invece, il tribunale militare considera soltanto i risultati del dibattimento, conoscendo in principio soltanto l'atto di accusa (ad eccezione del presidente, a scopi di direzione del processo e della circolazione degli atti in casi complessi). La lettura di protocolli quale sostituto di assunzione di prove ancora possibili non è permessa. Gli atti relativi alle prove devono essere letti davanti al tribunale. Ne segue che davanti ai tribunali militari vige il principio di immediatezza *formale* (assunzione di prove

avviene davanti al tribunale) *e materiale* (giudizio si fonda sui risultati dei mezzi di prova assunti dal tribunale).

In definitiva, il tribunale militare assume pienamente la sua funzione giudicante, mediante l'applicazione del diritto ai fatti che esso ha accertato, minimizzando l'effetto di perseveranza (comunque nei contorni dettati dall'atto di accusa), ma con conseguenze di maggior durata del dibattimento, di minor efficienza e di eventuale perdita di qualità nelle prove che dipendono da persone (periti, testimoni, ma anche degli imputati) a causa della decorrenza del tempo.
Con riguardo al diritto al pubblico dibattimento (volto a evitare la cosiddetta *Kabinettjustiz*), va rilevato che il controllo dell'attività dei tribunali militare rimane meglio possibile e la procedura risulta più trasparente. Infatti, il pubblico non conosce gli atti. Quindi, il livello delle conoscenze del pubblico e del tribunale sono più congruenti.

La PPM è più orientata, in sintesi, alla tutela dello Stato di diritto, piuttosto che all'efficienza, a causa delle separazione delle funzioni, della maggior importanza e indipendenza dei giudici istruttori e dei tribunali.
Eventuali carenze rilevate, come ad esempio nelle misure coercitive o nell'utlilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente, sono colmabili facilmente. Critiche di natura procedurale non possono essere attribuite come tali alla giustizia militare. D'altro canto, un'unificazione dei diritti di procedura non è auspicabile, proprio per le particolarità dell'ambito militare.

Nelle sue conclusioni, l'uditore in capo ha evidenziato l'importanza di poter garantire l'indipendenza della giustizia militare e che compete alla medesima e ai suoi membri applicarla e difenderla; per questo occorre continuare a battersi. In tal modo i partner (giustizia penale civile, corpo delle guardie di confine e politica) rispetteranno il ruolo della giustizia militare ed entrambi ci si rispetterà nei rispettivi rapporto di lavoro quotidiano.

Si è detto convinto che le prossime riforme della giustizia militare permetteranno di proseguire questo cammino di rafforzamento dell'indipendenza della giustizia militare.
Ha quindi annunciato la possibile pubblicazione degli atti della giornata di studio nella primavera del 2019. ◆

eco2000
Ingegneria naturalistica e opere forestali
Ing. Alberto Ceronetti
Riva San Vitale - Lugano www.eco2000.ch